



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. Rampone Michele**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>6</b>	<b>10/01/2025</b>	<b>17</b>	<b>6</b>

Oggetto:

***Rinnovo autorizzazione alle imprese in possesso di certificazione ambientale ai sensi dell' art. 209 del D.lgs. 152/06. Autorizzazione unica impianto di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi ai sensi del D.lgs. 152/06 art.208. Ditta LAVORGNA S.R.L. con sede legale e stabilimento in via Tratturo Regio snc nel comune di San Lorenzello (BN).***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**PREMESSO CHE:**

- a. sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 – Serie generale – è stato pubblicato il D.lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia Ambientale”;
- b. l’art. 208 del D.lgs. 152/06 disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti, che sostituisce, ai sensi del comma 6 dello stesso, ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
- c. l’art. 209 del D.lgs. 152/06 disciplina il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale;
- d. le procedure per l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’esercizio degli impianti di stoccaggio provvisorio e recupero rifiuti è regolamentata nella Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 8 del 15.01.2019;

**CONSIDERATO CHE:**

- a. con Decreto Dirigenziale n. 3 del 12 gennaio 2015, è stata rilasciata, alla Ditta LAVORGNA s.r.l. , P.IVA 01033540624, legalmente rappresentata dal sig. Sandro Lavorgna \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\*, con sede legale e sede operativa alla via Tratturo Regio nel comune di San Lorenzello (BN), l’ autorizzazione all’esercizio dell’attività di trattamento e recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/06;
- b. con Decreto Dirigenziale n. 456 del 25 luglio 2016 è stata approvata una modifica non sostanziale dell’impianto;
- c. con Decreto Dirigenziale n. 62 del 27 agosto 2018 è stata approvata una modifica non sostanziale dell’impianto prima dell’esercizio;
- d. con nota prot. n. 101407 del 14.02.2019 è stato autorizzato l’avvio dell’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/06 e smi;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 166 del 16.07.2019 è stata autorizzata una ulteriore modifica non sostanziale;
- f. con Decreto Dirigenziale n. 89 del 04.11.2021 è stato preso atto dell’adeguamento al D.M. 188/2020 relativamente all’End of Waste da carta e cartone;

**RILEVATO CHE:**

- a. con nota acquisita al protocollo regionale n. 426788 del 12.09.2024 la ditta ha presentato istanza di rinnovo dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 209 del D.lgs. 152/06 con le modalità previste dalle aziende in possesso di certificazione ambientale;
- b. con la medesima nota ha trasmesso la documentazione prevista dal punto 3.5 bis dell’Allegato I alla DGRC n. 8/2019 e precisamente:
  - Allegato 1.a /art. 209 ;
  - Allegato 1.b iscr/ art. 209 ;
  - Allegato 1.b dich.;
  - Ricevuta di pagamento delle spese istruttorie;
  - Copia conforme Certificazione ISO 14001/2015 con validità dal 13 gennaio 2024 fino al 13 gennaio 2027;
- c. con nota prot.n. 440176 del 20.09.2024, questa UOD ha richiesto apposita Relazione tecnica in materia di “cessazione della qualifica di rifiuto” ex art. 184 ter comma 3 del D.lgs. 152/06, relativa all’adeguamento alle procedure di produzione dell’End Of Waste della plastica;
- d. in data 27.09.2024, con nota acquisita al protocollo regionale al n. 453833 del 30.09.2024, la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste;
- e. questa UOD, con nota prot.n. 456410 del 30.09.2024 ha richiesto all’Arpac l’espressione del parere di competenza ai sensi del comma 3 dell’art. 184 ter del D.lgs. 152/06 in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto;
- f. con nota prot.n. 70310/2024, acquisita al protocollo regionale al n. 533589 del 12.11.2024, l’Arpac ha trasmesso il parere di competenza con cui ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti e integrazioni;
- g. con nota prot.n. 534248 del 12.11.2024, questa UOD ha trasmesso alla ditta il suddetto parere evidenziando la necessità di trasmettere nel più breve tempo possibile i chiarimenti/integrazioni ivi evidenziati;
- h. con nota acquisita al protocollo regionale al n. 580647 del 05.12.2024, la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste;
- i. con nota prot.n. 205/2025 acquisita al protocollo regionale al n. 5280 del 7.01.2025, l’ARPAC ha trasmesso parere favorevole con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

**PRESO ATTO CHE** la società LAVORGNA S.R.L. è in possesso di Polizza Fidejussoria n. 1380031, acquisita agli atti della UOD con prot.n. 39164 del 21.01.2019, rilasciata dalla Società Elba Assicurazioni s.p.a. – Agenzia Falzarano cod. 053 – Airola, con cod. di controllo 41 e cod. rischio 137, per un importo garantito di 14.857,20 euro (quattordicimilaottocentocinquantesette/20) in favore del Presidente della Giunta Regionale, a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività svolta, con decorrenza dal 01.02.2019 al 01.02.2029;

#### **TENUTO CONTO:**

- a. della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6, comma 2, del DPR 62/13, unitamente al Responsabile del procedimento dott.ssa Silvia Meoli;
- b. che dalla BDNA è risultato, in data 07.10.2024, che nei confronti del Rappresentante Legale della società, e dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011, non sussistono le cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all'art.67 dello stesso decreto;

#### **VISTI:**

- a. L'art.208 del D. Lgs. 152 del 2006 e smi;
- b. La D.G.R.C. n. 8 del 15/01/2019;
- c. L'art. 184 ter del D.lgs. 152/06;
- d. L'art. 209 del D.lgs. 152/06;

Alla stregua dell'istruttoria e dall'espressa dichiarazione di regolarità della stessa compiuta dal responsabile del procedimento dott.ssa Silvia Meoli, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti:

#### **DECRETA**

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto di:

- 1. PRENDERE ATTO del rinnovo dell'autorizzazione**, ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 152/06, ovvero per le imprese in possesso della certificazione ambientale, in favore della Società LAVORGNA s.r.l. , P.IVA 01033540624, legalmente rappresentata dal sig. Sandro Lavorgna \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\*, con sede legale e sede operativa alla via Tratturo Regio nel comune di San Lorenzello (BN), **per anni 10 (dieci) a partire dalla data di rilascio del presente atto;**
- 2. PRECISARE CHE** l'impianto è autorizzato secondo il progetto costituito dai seguenti elaborati grafici allegati:
  - **Allegato 1** - Tabella riepilogativa codici CER
  - **Allegato 2** - Planimetria layout impianto;
  - **Allegato 3** - Planimetria scarichi idrici;
  - **Allegato 4** - Planimetria emissioni in atmosfera.

**con le seguenti prescrizioni:**

#### **Emissioni in Atmosfera**

- 2.1.** Rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella documentazione allegata all'istanza di autorizzazione e quanto indicato nella documentazione integrativa.
- 2.2.** Adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle emissioni diffuse.
- 2.3.** Si prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta nella nota di riscontro alle richieste di chiarimento ARPAC datata dicembre 24 (Elaborato R2), ossia che:
  - a) il trituratore mobile posto sul piazzale esterno non è deputato alla triturazione del CSS, bensì viene adoperato, esclusivamente, per la triturazione dei materiali plastici, mentre il trituratore fisso posto all'interno del capannone (Punto di emissione E2) è autorizzato all'effettuazione della riduzione volumetrica esclusivamente dei rifiuti di cui all'EER 19.12.10 (Combustibile da rifiuto);

- b) i rifiuti gestiti in modalità di selezione e cernita sul piazzale esterno, considerate le caratteristiche qualitative dei materiali, non presentano friabilità, hanno alto peso specifico e sono allo stato fisico solido non pulverulento, pertanto, dalle predette fasi non si sviluppano emissioni;
- c) i rifiuti di cui all'EER 20.02.01, che la società gestisce ed intende continuare a gestire, sono rappresentati, esclusivamente, da sfalci di potatura derivanti prevalentemente dalla manutenzione del verde pubblico, pertanto, è plausibile escludere la presenza di emissioni di qualsivoglia tipologia e soprattutto di tipo odorigene.

**2.4.** La ditta dichiara di voler applicare la BAT 25 e il relativo BAT-AEL di 5 mg/Nm<sup>3</sup> per il parametro polveri (Art. 271, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), riportata nella Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti. In merito alle conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico (BAT 31 e relativo BAT-AEL per il parametro TVOC) la Ditta dichiara che la tipologia di rifiuti trattati non porta alla produzione di COV. **Per il principio di precauzione si ritiene necessario monitorare, per entrambi i punti di emissione, oltre al parametro polveri, anche i TVOC, così come previsto dalla suddetta BAT.** Relativamente alle tecniche da utilizzare per ridurre le emissioni in atmosfera di COV, indicate nella BAT 31, **questo Ufficio si riserva di prescrivere l'installazione di idoneo impianto di abbattimento se, in occasione dei campionamenti effettuati dall'ARPAC, si dovessero misurare concentrazioni significative di COV come COT.**

**2.5.** Prevedere per le fasi lavorative di **triturazione e selezione rifiuti per la produzione CSS (Combustibile Solido Secondario)**, relative all'**emissione convogliata in atmosfera E1**, un sistema di aspirazione degli effluenti, convogliamento nell'ambiente esterno, previa depurazione con il sistema di abbattimento di seguito indicato, il controllo dei parametri riportati nella tabella sottostante (Polveri, COV come COT), il rispetto dei relativi valori limite di emissione, il rispetto della portata di progetto e l'utilizzo dei relativi metodi di prelievo e analisi:

Punto di emissione	Fasi lavorative/ Impianti <sup>1</sup>	Parametri	Valore limite di emissione (mg/Nm <sup>3</sup> )	Riferimenti normativi	Metodi di prelievo e analisi	Portata di progetto autorizzata (Nm <sup>3</sup> /h)
<b>E1</b>	Triturazione e selezione rifiuti per produzione CSS (Combustibile Solido Secondario)	Polveri	5	BAT-AEL tabella 6.3, § 2.1.1 – BAT 25 della Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti	UNI EN 13284-1:2017	<b>5.564</b>
		COV come COT	30	BAT-AEL tabella 6.5, § 2.4.1 – BAT 31 della Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti	UNI EN 12619:2013	
- Impianto di abbattimento previsto: <b>Filtro a maniche.</b>						
(*) Così come previsto dal comma 4, art. 270, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.						

**2.6.** Prevedere per le fasi lavorative di **pressatura e triturazione rifiuti per produzione CSS (Combustibile Solido Secondario)**, relative all'**emissione convogliata in atmosfera E2**, un sistema di aspirazione degli effluenti, convogliamento nell'ambiente esterno, previa depurazione con il sistema di abbattimento di seguito indicato, il controllo dei parametri riportati nella tabella sottostante (Polveri, COV come COT), il rispetto dei relativi valori limite di emissione, il rispetto della portata di progetto e l'utilizzo dei relativi metodi di prelievo e analisi:

Punto di emissione	Fasi lavorative/ Impianti <sup>1</sup>	Parametri	Valore limite di	Riferimenti normativi	Metodi di prelievo e	Portata di progetto
--------------------	--	-----------	------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

			emission (mg/Nm <sup>3</sup> )		analisi	autorizzata (Nm <sup>3</sup> /h)
E2	Pressatura e triturazione rifiuti per produzione CSS (Combustibile Solido Secondario)	Polveri	5	BAT-AEL tabella 6.3, § 2.1.1 – BAT 25 della Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti	UNI EN 13284-1:2017	4.947
		COV come COT	30	BAT-AEL tabella 6.5, § 2.4.1 – BAT 31 della Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti	UNI EN 12619:2013	
- Impianto di abbattimento previsto: <b>Filtro a maniche</b> .						
(*) Così come previsto dal comma 4, art. 270, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.						

2.7. **La portata effettiva, misurata durante i campionamenti in autocontrollo, deve corrispondere alla suddetta portata di progetto autorizzata con un range di tolleranza pari a ± 35%, comprensivo di incertezza di misura.** Qualora venga riscontrata una variazione superiore o inferiore al 35% della *portata di progetto*, la ditta dovrà gestire l'anomalia tempestivamente con azioni interne, darne immediata comunicazione agli *Enti* e, contestualmente, richiedere un aggiornamento dell'*atto autorizzatorio*, specificandone le motivazioni tecniche dell'aumento o della diminuzione rispetto ai valori di progetto. Pertanto, monitorare regolarmente la situazione impiantistica dei *sistemi di captazione, convogliamento, filtrazione e ventilazione degli effluenti gassosi*.

2.8. Relativamente agli **impianti di abbattimento delle emissioni convogliate in atmosfera (Punti di emissione E1, E2)** prodotte durante le suddette *fasi lavorative*:

- rispettare quanto previsto dalla *Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n° 243 del 8.5.15 - Revisione e aggiornamento parziale delle disposizioni di cui alla D.G.R. 5 agosto 1992, n° 4102* e, in particolare, provvedere a installare i sistemi di controllo previsti in grado di rilevare il corretto funzionamento dei filtri stessi (Per i *filtri a maniche* installare un *manometro differenziale o eventuale pressostato differenziale con allarme ottico e/o acustico o rilevatore triboelettrico*);
- effettuare le operazioni di manutenzione con frequenza tale da mantenere costante la loro funzionalità, tenendo conto delle indicazioni riportate nel *manuale d'uso e di manutenzione* dalla ditta costruttrice dello stesso.

2.9. Effettuare il **monitoraggio delle seguenti emissioni diffuse di polveri totali**:

Punti di emissione diffusa	Fonti di emissione diffusa	Parametro	Sistema di abbattimento
P1	Scarico e movimentazione rifiuti in fase di conferimento iniziale (Rifiuti plastici e cartacei) nei pressi dell'ingresso del capannone.	<i>Polveri totali</i>	Sistema di nebulizzazione

2.10. In merito ai **VLE delle emissioni diffuse**, in considerazione del *vuoto normativo* esistente a livello nazionale e regionale, utilizzare come riferimento l'*allegato XXXVIII (Valori limite di esposizione professionale su 8 ore e a breve termine)*, l'*allegato XLI (Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti)* del D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii. (*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*) e i *TLV/TWA (limiti su 8 ore)* e *TLV/STEL (limiti a breve termine)*, emessi dalla *ACGIH*, previsti per gli *ambienti di lavoro*. A tal proposito si precisa che la valutazione e il controllo del rischio da esposizione ad agenti chimici/fisici/biologici dei lavoratori non rientra tra le competenze di ARPAC.

2.11. I n° 2 gruppi elettrogeni alimentati a *gasolio*, come dichiarato dalla *Ditta*, hanno **potenza termica nominale < 1 MW (0,475 MW e 0,476 MW)**, sono compresi tra gli impianti previsti al comma 1 dell'art. 272 (*Impianti e attività in deroga, lettera bb)*, allegato IV, parte I, parte

quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Attività a inquinamento scarsamente rilevante) e, quindi, **non sono sottoposti alla presente procedura autorizzatoria e non vi è obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.**

- 2.12. Effettuare il controllo radiometrico su tutti i rifiuti metallici in ingresso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 230/95 e ss.mm.ii., e il rispetto degli obblighi di legge qualora dovessero emergere valori di radioattività superiori a quelli consentiti dalla norma.**
- 2.13. Adottare e tenere sempre aggiornato un registro per le analisi dei campioni prelevati in regime di autocontrollo, al quale devono essere allegati i certificati analitici, e un registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni (Registrare le caratteristiche di funzionamento, ogni interruzione del normale funzionamento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti), secondo le disposizioni di cui ai punti 2.7 e 2.8, allegato VI, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento. Tali registri devono essere posti a disposizione degli organi di controllo e mantenuti per almeno 5 anni.**
- 2.14. Al fine di garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, posizionare correttamente i tronchetti di prelievo dei camini, rispettando le norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 13284-1:2017). Collocare i punti di prelievo in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Le condizioni di stazionarietà sono garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle e almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. Il diametro idraulico (D<sub>h</sub>) è definito come:**

$$D_h = 4S/p$$

dove: **S** è la sezione di passaggio, **p** il perimetro.

Nel caso di condotti circolari, il diametro idraulico coincide con il diametro geometrico interno della sezione.

In merito ai raddrizzatori di flusso, sebbene tali dispositivi non siano attualmente contemplati nelle norme tecniche per il controllo delle emissioni, il loro uso potrà essere preso in considerazione solo per situazioni particolari che non consentano di rispettare le distanze di cui sopra, specificatamente documentate su apposita istanza, con allegata la scheda tecnica, da presentare all'AC. Inoltre, dopo l'installazione da autorizzare, la Ditta dovrà effettuare una verifica di omogeneità del flusso emissivo in conformità alla norma UNI EN 15259:2008 da trasmettere all'ARPAC e all'AC.

Il numero dei punti di prelievo deve essere stabilito in base alle dimensioni del condotto secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (m)	N° punti prelievo	Lato minore (m)	N° punti di prelievo	
Fino a 1 m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato	
Da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 a 1 m	2 punti	Al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1 m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con tronchetto metallico di diametro interno da 3 pollici filettato internamente passo gas, deve sporgere per circa 50 mm dalla parete e chiuso con un tappo avvitabile. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1-1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro e il bordo inferiore del bocchettone deve essere collocato almeno 20 cm al di sopra del parapetto più alto della piattaforma di lavoro; inoltre, la zona del punto di prelievo deve essere libera da ostacoli che potrebbero ostacolare l'introduzione e l'estrazione delle sonde di campionamento.

I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i

quali non sia previsto un autocontrollo periodico delle emissioni, ma sia comunque previsto un valore limite di emissione.

- 2.15.** Rendere facilmente accessibile il punto di prelievo e misura dei camini al fine di consentire il campionamento delle emissioni in atmosfera, in rispetto delle *norme di sicurezza* previste in materia di *prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro* ai sensi del *D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii.* In particolare:
- a) l'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opereranno i *tecnici ARPAC* incaricati di eseguire prelievi e misure alle *emissioni in atmosfera*;
  - b) i *punti di prelievo* collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno e linea di ancoraggio flessibile o rigida per l'aggancio del dispositivo di arresto cadute dall'alto. In mancanza di strutture fisse di accesso ai *punti di misura e prelievo*, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di *prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro*;
  - c) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento dei tecnici in condizioni di sicurezza.
- 2.16.** Apporre sui *camini* in prossimità del *punto di prelievo*, un'**etichetta inamovibile** riportante la denominazione univoca con scritta indelebile del *punto di emissione* e il *diametro del condotto*.
- 2.17.** Al fine di **favorire la dispersione delle emissioni**, la direzione del loro flusso allo sbocco dei *camini* deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima deve essere tale da superare di almeno *un metro* qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di *dieci metri* (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiera, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc); i punti di emissione situati a distanza compresa tra *10 e 50 metri* da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.
- 2.18.** I **metodi di prelievo e analisi delle emissioni**, nonché i *criteri di valutazione* delle stesse per il rispetto dei *limiti*, dovranno essere rispondenti alla *normativa vigente in materia*. In particolare, oltre alle *norme tecniche* sopra menzionate, relativamente alla determinazione della *temperatura, pressione, velocità e portata dei flussi gassosi convogliati*, utilizzare come riferimento la norma UNI EN ISO 16911-1:2013, mentre per la determinazione del *vapore acqueo* nei condotti utilizzare come riferimento la norma UNI EN 14790:2017 (*Condensazione e adsorbimento su gel di silice – Gravimetria*).
- 2.19.** Relativamente al **campionamento delle suddette emissioni convogliate in atmosfera**, esse si considerano conformi ai *valori limite* se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come **media dei valori analitici di almeno n° 3 campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento indicati nel presente parere e che siano rappresentativi di almeno n° 1 ora di funzionamento dell'impianto**, non supera il *valore limite di emissione*, così come previsto dal § 2.3 dell'*allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.*
- 2.20.** **Condizioni di normalizzazione dei risultati** - Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni, da confrontare con i *valori limite di emissione*, sono determinate alle seguenti condizioni:
- a) *temperatura 273°K*;
  - b) *pressione 101,3 kPascal*;
  - c) *gas secco*.

- 2.21.** Ogni modifica al ciclo produttivo, compresa l'introduzione/sostituzione di nuove materie prime, così come definita dall'art. 269<sup>C.8</sup> del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., dovrà essere preventivamente comunicata a questa UOD e al Dipartimento ARPAC di Benevento.
- 2.22.** Effettuare i campionamenti in autocontrollo delle emissioni convogliate e diffuse con frequenza annuale, comunicando, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date e gli orari di inizio e termine delle operazioni di prelievo. Successivamente, trasmettere al Dipartimento ARPAC di Benevento, alla Regione Campania e all'ASL competente per territorio le relative risultanze analitiche.

### **Gestione Rifiuti-End Of Waste (Eow)**

- 2.23.** La ditta dovrà conservare e rendere immediatamente disponibili in sede di sopralluogo tutte le normative comunitarie, nazionali, regionali e tecniche che intenderà applicare nel proprio ciclo produttivo.
- 2.24.** Si prende atto che la Ditta dichiara che userà il trituratore mobile solo per produrre EoW plastica, userà il trituratore fisso per produrre CSS-C ai sensi del del DM 14.02.2013 e DM 20.03.2013 dopo la formalizzazione dell'avvio dell'attività come richiesto al punto precedente, usa il macchinario per separazione e cenita solo per rifiuti che restano tali anche dopo i trattamenti e che pertanto userà in modo promiscuo solo la pressa imballatrice: tale macchinario dovrà essere adeguatamente pulito dopo ogni lavorazione su un singolo Lotto in particolare nel caso di eventuali imbrattamenti.
- 2.25.** La Ditta dovrà provvedere a stoccare separatamente le materie prime secondarie/End of Waste prodotte che abbiano caratteristiche distinte e che siano adeguatamente utilizzabili e commercializzabili nelle forme usualmente previste dalle specifiche norme tecniche, prevedendo adeguate aree ed un numero adeguato di stalli/contenitori che garantiscano la separazione dei prodotti ottenuti in modo da consentirne lo stoccaggio nelle more dell'effettuazione dei controlli analitici e per garantire la qualità del prodotto ottenuto;
- 2.26.** La dimensione massima del Lotto di materiale rappresentato dalle stesse caratteristiche merceologiche per la produzione di EoW Carta|Cartone dovrà essere conforme a quanto previsto dal DM 188/2020; sebbene richiesto nel precedente Parere ARPAC, la ditta non ha indicato la dimensione massima per il lotto di materiale rappresentato dalle stesse caratteristiche merceologiche delle EoW plastica, per le quali si ritiene pertanto applicabile la stessa dimensione massima del lotto di cui al DM 188/2020.
- 2.27.** Per ogni tipologia di End of Waste-MPS che la ditta intende produrre (in questa fase Eow Carta|Cartone ed Eow Plastica come dichiarato dalla ditta) non avendo la ditta dato riscontro alla richiesta di chiarimenti, salvo diversi intendimenti da motivare adeguatamente si ritiene che il tempo massimo di giacenza sia pari a 6 mesi per le Eow Plastica in analogia alle Eow Carta|Cartone come dichiarato in precedenti atti dalla ditta e già autorizzato.
- 2.28.** Per i prodotti di cui al DM 188/20 attenersi rigidamente a quanto previsto dal citato DM.
- 2.29.** Per i prodotti plastici associati alla tipologia 6.1 del DM 5.2.98 rispettare pedissequamente quanto previsto dal citato DM. Si precisa che in riferimento ai singoli processi ed ai prodotti derivanti dai processi End of Waste autorizzati, la Ditta deve adottare un sistema di gestione e tracciabilità (interno o esterno) che deve riportare: tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto; le norme armonizzate relative ai prodotti ottenuti in funzione dello specifico uso che potrà esserne fatto come previste dalle specifiche tipologie di cui al DM 98 o da eventuali norme tecniche nazionali o comunitarie sopravvenute; le caratteristiche analitiche e tecniche che consentano l'utilizzo di questi materiali come prodotti. Questo sistema di gestione deve essere conservato in impianto per eventuali controlli, unitamente alle norme di riferimento per i prodotti ottenuti. Ad ogni lotto di materiali EoW deve, essere associata una dichiarazione di conformità (rif. LG SNPA n.41/22), ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che deve contenere tutte le informazioni che attestino il rispetto delle condizioni e dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto. In particolare, vanno indicati almeno: ragione sociale del produttore; caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto; quantificazione del lotto di riferimento; standard analitici tecnici, prestazionali ed ambientali; eventuali rapporti analitici di prova/merceologici attestanti il rispetto degli standard tecnici e ambientali. Il produttore dovrà conservare per cinque anni presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, per ciascun lotto la dichiarazione di conformità e un campione utilizzato per la verifica di conformità. Le modalità di conservazione del campione devono essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del campione prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi. Rispettare la dimensione massima di ogni lotto e la cadenza con cui deve avvenire l'accertamento di conformità ai requisiti di qualità come richiesto nei punti precedenti.
- 2.30.** La Ditta dichiara che non sono attive le lavorazioni relative alla produzione di CSS-C (EoW

Combustibile solido secondario-combustibile) ai sensi del DM 14.02.2013 e DM 20.03.2013 e di Eow metallici ferrosi e non ferrosi ai sensi dei Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013 e in subordine alle tipologie 3.1 e 3.2, di cui al DM 5.2.98: prima che la ditta avvii la loro effettiva produzione dovrà integrare la documentazione tecnica presso l'A.C. indicando i dati non comunicati, né ad oggi rilevabili dalla documentazione tecnica presentata (come peraltro evidenziato dalla stessa Ditta nella Relazione Tecnica integrativa), tra i quali una chiara indicazione dei necessari stalli di allocazione dei materiali prodotti in attesa di verifica di conformità, tempistica massima di giacenza dei prodotti ottenuti, dettagli sulle tipologie di prodotti effettivamente ottenibili e ogni altra informazione necessaria, proponendo una Relazione esaustiva anche richiamando quanto già oggetto di precedenti relazioni tecniche, provvedendo altresì a fornirsi nei termini previsti per legge delle certificazioni necessarie.

- 2.31.** Per consentire eventuali controlli è necessario che la Ditta provveda a redigere il Registro di Carico e Scarico in modo da garantire un adeguato tracciamento dei rifiuti che cessano di essere tali, e quindi dei materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento fino all'uscita dall'impianto (D.Lgs 116/2020), anche adottando altri strumenti complementari e aggiuntivi adeguatamente gestiti, tali da consentire una verifica dei quantitativi in giacenza e delle tempistiche di giacenza come richiesto dalle norme.
- 2.32.** Si prende atto dell'individuazione degli stalli specifici per i rifiuti e delle EoW che la Ditta intende per ora produrre (EoW Carta|Cartone ed Eow Plastica) nell'ambito del lay-out e dei quantitativi di rifiuti/EoW gestibili come sono stati autorizzati dalla Regione Campania con il DD 166-2019. Rispettare i limiti autorizzati da intendersi come soglie massime, comunicando tempestivamente all'A.C. eventuali variazioni. Osservare inoltre le aree stabilite nel Decreto vigente per lo stoccaggio dei altri materiali prodotti e rifiuti, evitando lo spostamento e in generale il posizionamento dei materiali/contenitori al di fuori delle specifiche aree dedicate, se non preventivamente assentito dalla Regione Campania.
- 2.33.** Relativamente alla produzione di CSS-rifiuto (EER 191210, ancora indicato come CDR, il quale tuttavia non risulta più essere annoverato nel D.Lgs 152/06) con riferimento all'art. 183 comma 1 lettera cc) del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., trattandosi di un rinnovo dell'Autorizzazione unica vigente la Ditta dovrà comunque fare riferimento alla norma UNI CEN/TS 15359 e ss.mm.ii. oltre alle altre norme e norme tecniche vigenti, considerando una dimensione massima del lotto pari a 1500 t.
- 2.34.** ARPAC si riserva, di concerto e su indirizzo dell'Autorità Competente/Enti preposti, conformemente a specifiche direttive regionali/nazionali di prelevare campioni dei rifiuti in ingresso e/o dei materiali prodotti con oneri e costi di laboratorio a carico della Ditta.
- 2.35.** A seguito di eventuali Valutazioni del competente settore dei VV.F. inerenti l'allocazione e il quantitativo di rifiuti/materiali presenti in impianto ai sensi della DGR 223/19 e della Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121/2019, la Ditta dovrà darne comunicazione all'A.C. per eventuali aggiornamenti degli atti autorizzativi.

## **Scarichi**

- 2.36.** Si confermano le prescrizioni riportate nei precedenti decreti autorizzativi.

- 3. PRENDERE ATTO** della Polizza Fidejussoria n. 1380031, acquisita agli atti della UOD con prot.n. 39164 del 21.01.2019, rilasciata dalla Società Elba Assicurazioni s.p.a. – Agenzia Falzarano cod. 053 – Airola, con cod. di controllo 41 e cod. rischio 137, per un importo garantito di 14.857,20 euro (quattordicimilaottococinquantesette/20) in favore del Presidente della Giunta Regionale, a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività svolta, con decorrenza dal 01.02.2019 al 01.02.2029;
- 4. OBBLIGARE** la ditta centottanta giorni prima della scadenza della Polizza Fideiussoria ad estendere la copertura della stessa fino alla data di scadenza del presente Decreto Dirigenziale incrementata di anni (uno) per l'eventuale ripristino ambientale, significando che, in mancanza, il presente Decreto Dirigenziale perderà automaticamente ogni efficacia e si intenderà decaduto.
- 5. RICHIAMARE** i precedenti Decreti Dirigenziali le cui condizioni e prescrizioni, non in contrasto con il presente atto, restano ferme ed invariate in capo alla responsabilità della ditta;
- 6. STABILIRE CHE**, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della DGRC n. 8/2019:
  - 6.1.** la certificazione ambientale in possesso della ditta dovrà avere una validità temporale identica alla durata dell'autorizzazione e obbliga la stessa a trasmettere ogni anno alla scrivente UOD, l'audit di

conferma dei requisiti di certificazione ambientale e il rinnovo della stessa o, se de l caso, eventuali decadenze o rinunce;

- 6.2. l'Amministrazione Provinciale di Benevento provvederà ad effettuare i controlli di competenza previsti dall'art. 197 del D. Lgs. 152/06;
  - 6.3. l'autorizzazione è sempre subordinata all'esito dell'informativa antimafia della Prefettura competente, per cui una eventuale informazione positiva comporterà la cessazione immediata dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione;
  - 6.4. l'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo approvato con le relative prescrizioni;
7. **PRECISARE** che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività.
8. **NOTIFICARE** il presente decreto alla ditta LAVORGNA S.R.L.;
9. **TRASMETTERE** copia del presente Decreto alla Regione Campania – “Sezione Casa di Vetro”; alla Provincia di Benevento; all' ARPAC di Benevento; al Comune di San Lorenzello (BN); all'ASL Bn; all' ATO Rifiuti di Benevento; al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, all'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Avverso tale decreto è ammesso, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;

Ing. Michele RAMPONE